Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
ANTONIO MAIORANA

Sentenza n. 3503/2024
Depositata il 07/05/2024
Il Segretario
SALVATORE PAPA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/02/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:

[redacted], Presidente e Relatore
[redacted], Giudice
[redacted], Giudice

in data 15/02/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3[redacted] depositato il [redacted]

**proposto da**

[redacted]

**Difeso da**
Salvatore Traina - [redacted]

**ed elettivamente domiciliato presso** salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

**elettivamente domiciliato presso** dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Roma

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**
- pronuncia sentenza n. [redacted] emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. [redacted] e pubblicata il [redacted]

**Atti impositivi:**
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. [redacted] BOLLO 2011

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante**:come in atti
**Resistente/Appellato:** contribuente come in atti – ADER non costituita

# FATTO E DIRITTO

[redacted] ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia spa), non costituitasi in giudizio seppure ritualmente e tempestivamente citata, avverso la sentenza n. [redacted] della CTP di Catania, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato in ordine alla cartella di pagamento n. [redacted] notificata il [redacted] relativa a tassa auto 2011, essendo stato ritenuto dalla CTP che il prodromico avviso di accertamento n. [redacted] fosse stato validamente notificato il 13.05.2014.
L'appello è fondato e va accolto.
Va, innanzi tutto, disatteso il rilievo della contribuente relativo alla dedotta invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento eseguita a mezzo posta con raccomandata AR n. 61294008085-6 consegnata al portiere in quanto non seguita dalla raccomandata integrativa inviata al destinatario.
Ed, invero, al riguardo va notato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente e che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (DPR n. 655/1982) e non quelle della legge n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. 12083/2016; con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere, cfr. Cass. n. 27319/2014, Cass. n. 24780/2018, Cass. n. 19270/2018 ).
Ed, invece, devesi rilevare che - contrariamente a quanto dedotto dalla CTP - la ricorrente ha ritualmente eccepito con il ricorso introduttivo la prescrizione triennale della tassa auto in questione, riproponendola poi in appello.
La detta eccezione, quale vizio proprio della cartella di pagamento opposta, è fondata posto che l'avviso di accertamento è stato notificato il 13.05.2014 ed al momento della notificazione della suddetta cartella di pagamento in data 18.05.2017 era già decorso il suindicato termine triennale di prescrizione.
Al riguardo va fatta applicazione del principio di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26062/2022), dal quale non c'è motivo alcuno per discostarsi, per cui *"in ogni caso è pacifico che la notifica dell'avviso di accertamento comporta l'interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando così a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2017, n. 593; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2014) e che l'avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 c.c. e art. 2943 c.c., comma 4) del contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e viene a scadere al compimento del successivo triennio. Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell'anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità*

*e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 c.c., comma 1). Peraltro, la "specialità" del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, u.p., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. Per cui, non se può consentire l'estensione al computo ex novo del termine posteriore all'evento interruttivo, non riproponendosene più la medesima ratio. In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all'ente impositore il beneficio di un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. In definitiva, dopo l'interruzione provocata dalla notifica dell'avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021, non massimata).*

E, quindi, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso introduttivo ed annullata la cartella di pagamento opposta.

Tenuto conto che alla riscontrata fondatezza della eccezione di prescrizione formulata dalla contribuente si è contrapposta la infondatezza del rilievo di quest'ultima in ordine alla dedotta invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese giudiziali di I e II grado e per dichiararle irripetibili nei confronti delle parti non costituite.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria, in accoglimento dell'appello della contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario ed annulla la cartella di pagamento opposta. Spese giudiziali di I e II grado compensate tra le parti costituite e irripetibili quelle anticipate nei confronti delle parti non costituite.

Catania 15.02.2024

IL PRESIDENTE ESTENSORE

[redacted]